

art. 493 Codice Civile

L'erede decade (1) dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [2748 c.c.] o ipoteca [2808 c.c.] beni ereditari, o transige [1965 c.c.] (2) relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria (3) e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [747, 748 ss. c.p.c.] (4).

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Note

(1) La decadenza dal beneficio di inventario comporta che l'erede viene considerato erede puro e semplice dal momento dell'apertura della successione. La decadenza avviene anche in assenza di colpa grave (v. art. 1229 del c.c.) da parte dell'erede o di un reale pregiudizio per i creditori.

Gli atti compiuti senza autorizzazione sono validi ed efficaci.

(2) L'elencazione non è tassativa. Comporta decadenza dal beneficio di inventario il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione che non sia stato autorizzato dal giudice competente, ad esempio gli atti di disposizione su beni ereditari (permuta, rinuncia traslativa, costituzione di diritti reali etc.).

(3) La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.). Il giudice può autorizzare solo quegli atti che siano diretti alla conservazione del patrimonio ereditario, alla liquidazione dei creditori del de cuius o siano di utilità evidente per l'eredità.

I restanti atti non possono essere autorizzati e, anche se autorizzati indebitamente, non possono essere compiuti, pena la decadenza dal beneficio di inventario (es. la donazione ad un terzo di un bene ereditario).

(4) Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 747 e 748 del c.p.c..

art. 747 Codice di Procedura Civile

L'autorizzazione a vendere (1) beni ereditari [c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719] (2) [VEDI INFRA NORME] si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456](3).

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci (4) deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. 344] (5).

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739(6).

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [c.c. 649 ss.](7).

Note

(1) Al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio ereditario è prevista l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dalla norma in esame, ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario.

(2) Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460), o dal curatore dell'eredità giacente (531) ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (490 ss.), i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (692), nonché quelli amministrati dall'esecutore testamentario

(703). Inoltre, si precisa che l'articolo in commento trova applicazione anche in relazione ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.

(3) In seguito alla riforma apportata dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni ereditari mobili sono autorizzati dal Tribunale in composizione monocratica mentre quelli che hanno ad oggetto beni immobili sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

(4) Si precisa che l'eredità devoluta ad incapaci, ovvero minori, anche emancipati, interdetti o inabilitati, deve essere accettata con beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 471 e 472 c.c..

(5) Nel caso degli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili del minore soggetto alla potestà dei genitori è necessario specificare che sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art. 320 c.c. a dover autorizzare la vendita dei beni che sono definitivamente acquisiti nel patrimonio del minore in seguito alla chiusura del procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Mentre sarà il Tribunale del luogo dell'apertura della successione come previsto al primo comma della norma in esame ad avere la competenza per autorizzare gli atti di disposizione, quando il procedimento di acquisto non si sia ancora perfezionato, essendo ancora pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario.

(6) Il decreto con cui viene autorizzata la vendita può essere impugnato con il reclamo alla Corte d'appello, se è stato pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale ed ha oggetto i beni immobili, mentre se si tratta di un provvedimento pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ed ha oggetto beni mobili, il reclamo dovrà essere presentato al Tribunale in composizione collegiale.

(7) Al fine di tutelare la posizione dei creditori ereditari e in osservanza del principio "nemo liberalis nisi liberatus", la norma prevede la vendita del bene ereditario oggetto di legato, anche se il bene non risulta più ereditario visto che il legato, ai sensi dell'art. 649 c.c., si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione al momento dell'apertura della successione. Per tale motivo, in tali casi, la norma richiede che il ricorso per l'autorizzazione alla vendita del bene legato, venga notificato a colui che ne risulta titolare, ossia al legatario.

art. 748 Codice di Procedura Civile

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733] (1).

Il giudice (2), quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato (3).

Note

(1) Per la vendita dei beni ereditari, la norma in analisi rinvia semplicemente alla disciplina dettata dagli artt. 733 e 734 in materia di vendita dei beni dei minori.

(2) Il giudice competente è quello individuato ai sensi dell'art. 747, il quale può autorizzare la vendita all'incanto o a trattativa privata, stabilendo in ogni caso il prezzo minimo di vendita. Inoltre, si precisa che la vendita deve essere effettuata per contanti ed in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione.

(3) Nelle ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario stabilisce le modalità di reimpiego del prezzo ricavato, ovvero l'obbligo che sussiste in capo a chi ha chiesto l'autorizzazione, o al notaio che riceverà l'atto di alienazione, o ancora all'acquirente tenuto al pagamento del prezzo, di attenersi al vincolo stabilito dal giudice nell'investimento o nell'utilizzazione del prezzo ricavato. Nell'ipotesi in cui tali soggetti non si attengano alle predette modalità di reimpiego stabilite dal giudice, sussiste solamente la responsabilità del soggetto obbligato e non si avrà alcuna conseguenza sulla validità dell'atto. Mentre, se il giudice ha posto il

reimpiego come condizione del compimento del negozio, il negozio sarà privo dei suoi effetti fino a che le prescrizioni giudiziarie non vengano eseguite.

art. 733 Codice di Procedura Civile

Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto (2) con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disp. att. 191] (3).

Note

(1) Le parole «della pretura» e «della stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle parole «del tribunale» e «dello stesso tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2) Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la vendita dei beni di minori, interdetti o di inabilitati, stabilisce anche la forma della vendita, incanto o trattativa privata, il prezzo minimo e le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

(3) Nel caso in cui il Tribunale disponga la vendita con incanto la norma in analisi rinvia alle sole disposizioni in materia di espropriazione forzata relative alle modalità di vendita e non anche a quelle che regolano le modalità di trasferimento del bene. Questo perchè nel procedimento in questione il processo verbale di vendita dei beni appartenenti ai minori o agli incapaci costituisce titolo esecutivo (474) per ottenere il rilascio degli immobili e la restituzione dei beni mobili, pertanto tale vendita si conclude con tale processo verbale che sostituisce l'ordinanza di aggiudicazione e il decreto di aggiudicazione.

NORME

Art. 460. Codice Civile

Poteri del chiamato prima dell'accettazione.

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.

Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

Art. 499 codice civile

Procedura di liquidazione.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Art. 531 codice civile

Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Art. 694 codice civile

Alienazione dei beni.

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiari.

Art. 703 codice civile

Funzioni dell'esecutore testamentario.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.

Art. 719 codice civile

Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.